



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

Settore lavoro portuale, attività produttive e sportello unico amministrativo
Servizio lavoro portuale

Decreto n. 79 DEL 21/10/2021

OGGETTO: ORGANISMO DI PARTENARIATO - INTEGRAZIONE COMPONENTI

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**


Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- la Legge 84/94 come modificata dal Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169;
- il Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 ed in particolare l'art. 14 che introduce l'art. 11 bis della citata legge n. 84 del 1994 che istituisce l'Organismo di partenariato della risorsa mare;



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

- il comma 1 del suddetto art. 11 bis per il quale fanno parte dell'Organismo di partenariato, oltre al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che lo presiede, ed ai Comandanti dei porti, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP anche dodici rappresentanti fra le categorie degli armatori, industriali, operatori di cui all'art. 16/18, spedizionieri, operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e raccomandatori marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle imprese, rappresentanti degli operatori del turismo o del commercio operanti nell'ambito portuale designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori e dalle Organizzazioni sindacali;
- il Decreto ministeriale 18 novembre 2016 che indica le modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nonché le modalità di svolgimento della sua attività;
- l'art. 2, comma 2 del citato Decreto in base al quale tutti i rappresentanti restano in carica quattro anni;
- l'art. 2, comma 3 del suddetto Decreto secondo cui ciascuno dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare può essere sostituito da un componente supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alla riunione, individuato dall'associazione rappresentata o dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

Considerata:

- la necessità di conformare le modalità di svolgimento dell'Organismo di Partenariato ai principi ed ai contenuti del Regolamento Europeo 240/2014 in base ai quali i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale sono invitati a favorire la partecipazione consultiva all'Organismo anche ad altri soggetti, pubblici o privati, interessati localmente all'analisi ed alle scelte relative alla portualità ed alla logistica;

Considerato:


- che l'Organismo di partenariato è un organo di consultazione non soggetto a compensi retributivi per i membri e che pertanto l'estensione della partecipazione a più componenti non comporta un aggravio di costi per l'Ente;

Ritenuto:

- opportuno garantire la massima rappresentatività delle categorie e delle relative associazioni;
- necessario, al fine di perseguire la più ampia condivisione delle problematiche afferenti alle attività portuali di entrambi i porti facenti parte dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, ampliarne la partecipazione anche in considerazione della particolare natura del suddetto sistema, che vede l'unione di realtà portuali che insistono su territori appartenenti a differenti Regioni;

Vista:

- l'informazione del Presidente Sommariva all'Organismo di partenariato, nella seduta del 13 maggio u.s., con la quale rendeva noto di aver condiviso positivamente con il MIT la volontà di rafforzare la presenza



del porto di Marina di Carrara all'interno dell'Organismo de quo, richiedendo a ciascuna Associazione di categoria di designare un proprio rappresentante per il porto di La Spezia ed uno per quello di Marina di Carrara;

Considerato:

- che con comunicazione (all.1) in data 6 agosto 2021, prot. AdSP in entrata n. 17039, l'Associazione FISE UNIPORT ha manifestato l'interesse nel designare propri rappresentanti in rappresentanza degli operatori di cui agli articoli 16 e 18 L. 84/94 e ss.mm.ii., sia per la Commissione Consultiva che per l'Organismo di Partenariato;
- che con comunicazione (all.2) in data 11 ottobre 2021, prot. AdSP in uscita n. 23135, la scrivente ha comunicato all'Associazione FISE UNIPORT, stante la mancanza di una rappresentanza a livello territoriale, l'impossibilità di indicare un proprio nominativo quale componente della Commissione Consultiva del porto di La Spezia, mentre invece informava della fattibilità di inviare due nominativi, un membro effettivo ed uno supplente, per la designazione all'interno dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare;
- che con lettera (All.3) pervenuta in data 18 ottobre 2021, prot. AdSP in entrata n. 24266, l'Associazione FISE UNIPORT indicava le designazioni, per il porto di La Spezia, del componente effettivo Sig. **Federico Barbera** e del supplente Sig. **Giuseppe Rizzi**;

Visto:

- il Decreto del Presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale n. 43 in data 17/06/2021 con il quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, designati ai sensi dell'art. 11 bis della L. 84/94 e ss.mm.ii., per il quadriennio giugno 2021 – giugno 2025 e, per l'effetto, è stato ricostituito l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;


Ritenuto:

- opportuno procedere con l'integrazione dei neo nominati componenti in rappresentanza degli operatori di cui agli articoli 16 e 18 dei porti di La Spezia e Marina di Carrara;

Visto:

- il parere favorevole alla sottoscrizione del presente atto espresso dal Segretario Generale

DECRETA



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara

1. l'inserimento del **Sig. Federico Barbera** quale membro effettivo all'interno dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in rappresentanza della categoria degli operatori di cui agli articoli 16 e 18 dei porti di La Spezia e Marina di Carrara;
2. l'inserimento del **Sig. Giuseppe Rizzi** quale membro supplente all'interno dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in rappresentanza della categoria degli operatori di cui agli articoli 16 e 18 dei porti di La Spezia e Marina di Carrara;
3. che il presente Decreto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)